

# CONOSCI I TUOI DIRITTI

Piccolo manuale di consigli giuridici  
per affrontare l'apparato repressivo dello stato

**COLLETTIVO ANTIREP TICINO**



*antirepticino@no-log.org*

<http://antirep.noblogs.org>

**ESTATE 2011**

*A Luca «Billy» Bernasconi,*

*A tutte le compagne  
e i compagni prigionieri*

## **Indice:**

1. Introduzione
2. Controllo di identità
3. Fermo di polizia
4. Perquisizione a domicilio
5. Citazione della polizia o del pubblico ministero
6. Arresto provvisorio
7. Interrogatorio
8. Detenzione per motivi di sicurezza
9. Prelievo del DNA
10. Altri rilevamenti segnaletici
11. Denunciare la polizia
12. Indennità per detenzione ingiustificata
13. Conclusione

*Non bisogna pensare a vincere,  
l'importante è essere sempre  
all'altezza della situazione,  
e questo è ciò che conta.*  
HAGAKURE II 35

## Introduzione

Le politiche neoliberiste, lo sfruttamento delle risorse naturali e l'oppressione dei popoli conducono ad un mondo sempre più polarizzato. Tra miserabili e opulenti, tra vittime e carnefici. Le guerre del nuovo millennio e l'inquinamento debordante rendono il nostro pianeta sempre più invivibile.

Cresce però anche la voce di chi non vuole più sopportare in silenzio e si ribella contro sfruttamento e imposizioni. Questa voce diventa mobilitazione, massa incontrollabile pericolosa per i potenti che rispondono alla protesta con violenza e repressione.

Da Genova a Ginevra, passando da Parigi, Edimburgo, Barcellona, Bilbao fino all'Honduras e al Messico, gli arresti e le brutalità poliziesche sono il pane quotidiano per chi lotta per un mondo diverso.

Anche in Ticino l'autorità affila le sue armi, rispondendo alle mobilitazioni popolari con polizia e richieste di permessi, arresti e botte, rischi e minacce. Le violenze brutale contro la pacifica Clown Army che protestava contro le giornate dell'esercito a Lugano, così come le nuove leggi Anti-Hooligans approvate dal parlamento quasi unanime e avallate dal tribunale federale (nonostante la nostra battaglia legale), sono solo alcuni esempi del radicalizzarsi del delirio securitario del potere. Di fronte alla repressione è necessario organizzare una risposta cosciente e efficace per garantire la propria sicurezza,

quella degli/le altri/e e la buona riuscita delle nostre lotte.

**Conoscere i propri diritti e mezzi di difesa è fondamentale per agire in modo efficace. Restiamo uniti e organizzati di fronte a chi vorrebbe colpire noi e disgregare il movimento. Non temiamoli, ma vediamo di essere pronti a rispondere alla loro violenza e alla loro repressione.**

Con questi obiettivi nasce il gruppo Anti-rep Ticino. Con la volontà di contribuire al movimento difendendo e aiutando a difendere i diritti dei/delle militanti.

Informando su come comportarsi durante le azioni, su come rapportarsi con la polizia in caso di arresto, fermo, soprusi e a chi rivolgersi in questi casi.

Siamo una rete che ci aiuta e ci protegge, nella speranza di non averne mai bisogno.

**<http://antirep.noblogs.org>**

**Approfondimento:  
Sulla Legge antiHooligans  
> <http://goo.gl/8Kk46>**



# Controllo di identità

## La polizia deve identificarsi ?

Quando un poliziotto ti interpellata, in generale l'uniforme è sufficiente per identificarlo e non è quindi obbligato a darti ulteriori informazioni. Se invece è in borghese l'agente deve mostrare il suo distintivo.

Alcuni cantoni pongono delle esigenze più severe e gli agenti devono comunicarti il loro numero di matricola (GE) e il loro nome (VD). Non è il caso in Ticino.

## Tu devi identificarti ?

In tutti i luoghi pubblici aperti la polizia è autorizzata a domandare a qualsiasi persona di comunicare le sue generalità (Nome, Cognome, Indirizzo e basta !) se considera che questa persona sia in qualche modo legata a un'infrazione commessa. In teoria la polizia deve avere una ragione sufficiente per identificare una persona e non potrebbe farlo con tutti i/le passanti. In pratica troveranno sempre una buona ragione per giustificare un tale procedimento.

Solo la polizia ha il diritto di identificarti!  
Non è il caso per agenti di sicurezza privati, buttafuori, ecc.

Anche se non è obbligatorio ti consigliamo di **portare sempre un documento con te** (passaporto, carta di identità, patente di guida, carta studenti o abbonamento di un mezzo pubblico). Se non puoi (o non vuoi) provare la tua identità sii cosciente che stai dando un buon motivo alla polizia per portarvi in centrale per verificarla altrimenti.



## Fermo di polizia

(215 CPP)

Se la polizia ha indizi concreti che delle infrazioni sono commesse in un luogo gli agenti possono bloccare l'accesso e fermare le persone presenti (215 cpv. 4 CPP). In teoria un semplice sospetto non è sufficiente. (Comm. TI - CPP, p. 420). Questa possibilità esiste unicamente per un luogo pubblico (213 CPP) e deve essere applicata unicamente se non è disproporzionata.

**La polizia deve informare delle ragioni del fermo** (5 par. 2 CEDU), anche se in generale non lo fa. Esigi lo stesso di conoscere il motivo del fermo.

Il fermo ha lo scopo di verificare la tua identità e di interrogarti brevemente, capire se hai commesso un'infrazione e di chiarire se delle indagini più approfondite sembrano necessarie.

La polizia può obbligarti a :

*Comunicare oralmente la tua identità*

*Mostrare un documento*

*Mostrare gli oggetti che hai con te*

*Aprire i tuoi bagagli e il tuo veicolo*

*Perquisirti (241 cpv. 4 CPP).*

Se sei straniero devi provare che sei in situazione regolare e che disponi di risorse sufficienti per vivere.

**La polizia può portarti in centrale :**

Nell'ambito di un fermo, la polizia può portarti in centrale se lo considera necessario, anche se hai mostrato un documento valido. Un motivo può essere che la situazione sul posto è particolarmente movimentata, per esempio in caso di manifestazione o se molte persone sono fermate contemporaneamente.

## La perquisizione

La perquisizione dovrebbe essere limitata ai casi in cui ci sono sospetti fondati che nascondi oggetti pericolosi o droghe. In pratica verrà fatta quasi in ogni caso.

Il poliziotto che ti fa levare i vestiti per perquisirti deve sempre essere del tuo stesso sesso. La perquisizione si svolge in due tempi. Prima togli i vestiti « in alto », poi puoi rimmetterli prima di togliere « il basso ». **Non devi mai rimanere completamente nudo/a !**

La perquisizione anale o vaginale deve imperativamente essere fatta da un medico.

La perquisizione su veicoli e oggetti è possibile unicamente se sono in tuo possesso al momento del fermo, altrimenti un ordine di perquisizione è necessario (Comm. TI - CPP, p. 419). Se la tua macchina è parcheggiata altrove non hai nessun obbligo di collaborare e di accompagnarci la polizia perché la possa perquisire, in particolare se ciò rischierebbe di farti accusare di un qualche reato.

**La durata massima del fermo :**

La polizia deve liberarti appena ha potuto verificare la tua identità. Terminata questa formalità esigi di essere liberata/o !

Non esiste una regola precisa sulla durata massima del fermo. L'identità dovrebbe essere verificata entro un'ora, tuttavia se ti rifiuti di collaborare o se sono molte le persone fermate può durare di più. In generale 3 ore dovrebbe essere il limite massimo (Messaggio 1128). Prendi nota dell'ora esatta del fermo e non mancare di ricordare alla polizia che devono liberarti entro 3 ore!

## Perquisizione a domicilio

Il principio vuole che le case, gli appartamenti e in generale gli spazi non accessibili al pubblico possano essere perquisiti solo con il consenso dell'avente diritto.

Questo consenso non è necessario se si presume che in questo spazio si trovino persone ricercate, vi siano tracce di un reato o si commettano reati. In tutti gli altri casi rifiuta di lasciare entrare la polizia se non è in possesso di un mandato firmato dal magistrato. Opponiti verbalmente e chiudi la porta a chiave, ma non opporre resistenza.

Se i poliziotti entrano lo stesso avvertili che li denuncerai per abuso di potere e violazione di domicilio. Cerca di chiamare dei testimoni che possano certificare la tua ferma opposizione alla loro presenza (elemento essenziale per la violazione di domicilio).

In caso di perquisizione autorizzata, se sei presente hai il diritto di assistere. Esigi che questo tuo diritto sia rispettato.

La polizia ha il diritto di sequestrare del materiale (in particolare il computer !) se lo considera utile per l'indagine. Il sequestro deve essere confermato per iscritto, anche se non è necessario che sia fatto immediatamente. **Evita quindi di tenere in casa o sul tuo pc materiale personale. Es. Abiti usati, materiale, volantini.**

Salva i dati sensibili su una memoria esterna, cripta i tuoi dati con sistemi adeguati e mettili dove solo tu sai.

## Citazione della polizia o del pubblico ministero (201 a 206 CPP)

La polizia può mandarti una convocazione in centrale (206 CPP). **Una convocazione della polizia non è obbligatoria, un mandato di un giudice o del ministero pubblico invece sì.**

Nel caso di una citazione della polizia, non hai nessun obbligo. Visto che non è obbligatoria non è sottoposta a nessun obbligo di forma e può quindi essere fatta anche per telefono. L'unica conseguenza se non ti presenti è che il ministero pubblico può emettere un obbligo di comparire (206 cpv. 2 CPP). La legge non prevede una durata massima della tua permanenza in centrale in relazione a una citazione della polizia. Visto che non sei obbligata/o a presentarti puoi andartene in qualsiasi momento. Se la polizia non vuole lasciarti andare allora deve procedere a un arresto provvisorio (217 e segg. CPP).

La citazione del giudice o del magistrato dev'essere fatta per iscritto (201 CPP) e deve indicare a che titolo vieni convocato/a (testimone, accusato/a, persona informata sui fatti, vittima) e per quale motivo (es. inchiesta penale contro X per furto). Nell'ambito della procedura preliminare la citazione dev'essere fatta almeno 3 giorni prima della data di comparizione, salvo in casi d'urgenza o se sei d'accordo di presentarti prima. Se ricevi una convocazione del giudice o del magistrato se ai obbligato/a presentarti o giustificare immediatamente un'eventuale assenza, presentando se possibile dei documenti. Se non lo fai puoi essere condannata/o a una multa di 1000 fr. e essere l'oggetto di un obbligo di comparire (205 CPP). Se non dai seguito all'obbligo di comparire potresti essere sottoposto/a a un accompagnamento coattivo (207 cpv. 1 let. a), che viene eseguito dalla polizia che appena ti trova ti accompagna "*usando il massimo riguardo*" (sic!) davanti all'autorità penale.

**Approfondimento:  
Criptazione e anonimato online  
> <http://goo.gl/O5QI3>**

# L'arresto provvisorio

**(210 e 217 a 219 CPP)**

## Motivi dell'arresto (217 CPP) :

La polizia ti può arrestare se:

*ti sorprende mentre commetti reato e:*

- rifiuti di declinare la tua identità
- non abiti in Svizzera e non paghi immediatamente
- c'è il rischio che commetti altre infrazioni

*un mandato di ricerca è stato emesso contro di te da un'autorità penale (210 CPP).*

*sei sospettato di avere commesso un crimine o un delitto*

*sei segnalato, in un fichier di polizia, anche a tua insaputa. È il caso per esempio se sei straniero/a esiste un divieto di entrata contro di te dall'Ufficio federale delle migrazioni.*

*sei straniero e soggiorni in Svizzera senza autorizzazione.*

Le competenze per ordinare l'arresto dipendono dai cantoni. In generale qualsiasi poliziotto può arrestarti provvisoriamente.

## Durata dell'arresto (219 cpv. 4 CPP) :

La polizia ha l'obbligo di liberarti appena la tua detenzione appare come non più motivata, per esempio se porti la prova che non avete nessun legame con i fatti che hanno giustificato l'arresto (219 cpv. 4 CPP).

La durata massima della tua permanenza in mano della polizia è di 24 ore. Se l'arresto segue un fermo, la durata del fermo è dedotta dalle 24 ore. In seguito la polizia deve liberarti o trasmettere il tuo dossier al Ministero pubblico. È possibile comunque che tu sia

detenuto/a nei locali della polizia anche in seguito alla trasmissione del tuo dossier.

## Diritti durante l'arresto :

La polizia deve informarti immediatamente dei motivi dell'arresto.

La polizia deve indicarti in una lingua che capisci che :

*Una procedura è aperta, e per che infrazioni (158 cpv. 2 let. a CPP)*

*Hai il diritto di non parlare e di non auto-accusarti (158 cpv. 2 let. b CPP)*

*Hai il diritto di parlare liberamente e in privato con il tuo avvocato 159 cpv. 2 CPP)*

*Hai il diritto di ricorrere a un interprete (158 cpv. 2 let. d CPP)*

La polizia deve informare immediatamente la tua famiglia dell'arresto, tranne che se ti opponi espressamente. Se ne fai richiesta la polizia deve informare il tuo datore di lavoro e, se sei straniero/a, il tuo consolato. Eccezionalmente la polizia può mantenere segreta questa informazione se esiste il rischio di collusione (214 cpv. 1 e 2 CPP).

La polizia deve informare i servizi sociali se una persona che dipende da te è messa in difficoltà a causa del tuo arresto (214 cpv. 3 CPP).

La polizia deve interrogarti e procedere immediatamente alle investigazioni necessarie per allontanare i sospetti che rendono giustificata la tua detenzione (219 cpv. 2 CPP).

**Hai diritto di essere assistito da un avvocato d'ufficio già a partire dal primo interrogatorio.** Si tratta di un diritto che deve essere fatto valere dall'imputato/a, quindi non dimenticarti di sollecitarlo! In numerosi Cantoni questo diritto viene negato per dei motivi economici. Ciò è contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

(Decisione *Danayan c. Turchia*). Quindi, se la polizia rifiuta di fornirti un avvocato d'ufficio, esigi che questo fatto sia messo a verbale. A differenza del semplice interrogatorio, in caso di arresto hai diritto di discutere per qualche minuto con il tuo avvocato in privato prima di farti interrogare.

Senza idealizzare il ruolo dell'avvocato, questa figura ha comunque un'utilità per cambiare in tuo favore le dinamiche dell'interrogatorio. Per questo motivo la polizia farà pressione per farti rinunciare al diritto di essere accompagnato dicendo che «*Andrà più veloce...*», «*È inutile...*». Non cedere. Chiedi di avere un avvocato come garantito dal Codice di diritto processuale penale.

Sebbene il diritto alla visita di un medico non sia espressamente previsto dal Codice, la Corte europea dei diritti dell'uomo prevede che lo Stato debba proporre una visita medica a una persona che lamenta di aver subito violenza durante la sua detenzione (Decisione *Tekin c. Turchia*). Chiedi quindi di essere visitato/a da un medico e, se possibile, fai comparire questa tua richiesta a verbale. Se lo ritieni necessario, fatti visitare da un medico appena vieni liberato/a.





# Interrogatorio

## **Cosa dire :**

Prima di fare qualsiasi dichiarazione devi essere informato se una procedura è stata aperta contro di te e per quali reati. I fatti che ti sono imputati devono esserti esposti con una certa precisione (158 cpv. 1 let. a CPP). Si tratta di un diritto costituzionale (32 Cst.). Inoltre se sei imputato/a ricordiamo che la polizia deve informarti dei tuoi diritti a rifiutare di deporre e collaborare (158 cpv. 1 let. b CPP), di avere un avvocato (158 cpv. 1 let. c CCP) e di avere un interprete o un traduttore la lingua non ti è comprensibile (158 cpv. 1 let. d CPP). A differenza dell'arresto hai diritto alla presenza del tuo avvocato ma non di conferire liberamente con lui/lei. Provaci lo stesso..

In generale ti consigliamo di raccogliere più informazioni possibili sulla procedura, sui fatti e sulle informazioni a disposizione della polizia. Più informazioni riesci a ottenere, più faciliterai il lavoro all'Anti-rep.

## **Se sei accusato/a hai il diritto tacere e di non testimoniare contro te stesso.**

Puoi quindi limitarti a risposte come :  
« *Non faccio dichiarazioni* » o « *rifiuto di rispondere a queste domande* ». Non puoi essere punito/a se durante l'interrogatorio non hai ammesso di avere commesso un'infrazione (14 cpv. 3 let. g Patto II). La polizia è obbligata a ricordarti questo tuo diritto. Se non lo fa le tue dichiarazioni non possono essere usate contro di te.

## **Se sei convocato/a come testimone puoi tacere solo se le tue risposte rischiano di fare accusare te o un membro della tua famiglia.**

Se sei testimone e menti potresti essere condannato per falsa testimonianza. Meglio quindi dire « *non mi ricordo* ». A volte è assurdo tacere o mentire, per esempio se hai una spiegazione semplice per provare la tua innocenza. Eri con quella persona, al lavoro, a scuola, ... al momento dei fatti. Non è proibito mentire,

però non è ben visto modificare la propria versione dei fatti in corso di procedura. Potrebbe essere interpretato come un indizio che hai qualcosa da nascondere. Tutto ciò che dici, fin dai primi minuti del tuo arresto, potrà essere utilizzato contro di te e sarà molto difficile tornare indietro. Se hai un dubbio, resta in silenzio, anche se ciò comporta l'allungamento della tua detenzione.

La polizia cercherà di ottenere una confessione in cambio della promessa di rimetterti in libertà, di semplificare la procedura o della clemenza dei giudici. Non bisogna mai confessare delle infrazioni che non hai commesso, questo allungherebbe la tua detenzione invece di renderla più breve e rischieresti una condanna.

La pena può essere ridotta (di ca. un quarto) per chi collabora con la polizia. Nella pratica è raro che i tribunali considerino la collaborazione come sufficiente per essere motivo di riduzione. È una scelta personale. Ti consigliamo di non farlo se questo comporta delle conseguenze legali per altre persone e se non sei pronto/a a confessare assolutamente tutto quello che sai.

**In molti casi le persone sospettate vengono condannate unicamente in base alle loro confessioni rese durante l'interrogatorio di polizia.** Non fidarti né del poliziotto gentile né di quello cattivo. Ricorda che hai il diritto di tacere. Approfittane al massimo anche di fronte alle pressioni della polizia che in ogni caso non potrà tenerti per più di 24 ore.

**Se sei convocato/a come testimone puoi tacere solo se le tue risposte rischiano di fare accusare te o un membro della tua famiglia.** Se sei testimone e menti potresti essere condannato per falsa testimonianza. Meglio quindi dire « *non mi ricordo* ». Se rifiuti di testimoniare per un motivo non previsto dalla legge puoi essere punito/a con una multa fino a 1000.- (176 cpv. 1 CPP) e se persisti nel rifiuto potresti

essere condannato/a per disobbedienza a decisione dell'autorità (292 CP).

### **Il verbale:**

La polizia redige un verbale del tuo interrogatorio. Normalmente sarà scritto o dettato direttamente dal poliziotto che ti interroga (78 CPP).

Se il contenuto del verbale non corrisponde alle tue dichiarazioni chiedi che venga modificato o modificalo tu stesso a mano. Se non lo fanno rifiutarti di firmarlo.

Tutte le tue dichiarazioni fatte alla polizia ma che non sono riportate a verbale non possono essere utilizzate contro di te (DTF 1P.399/2005 c. 3). In ogni caso sempre meglio tacere.

Approfitta della lettura per annotare il numero di matricola o il nome dell'agente che ti ha interrogato. Questo numero è spesso indicato in fondo al verbale. In teoria non hai diritto ad una copia del verbale prima che venga formalizzato un decreto d'accusa contro di te, il che avviene solo alla fine delle indagini e unicamente se il procuratore considera che può provare che hai commesso un'infrazione.

In ogni caso è **utile per il supporto legale e per eventuali future persone interrogate di disporre di una copia del verbale**. Quindi prova a chiederla.

## **Detenzione per motivi di sicurezza**

### **(224 e seg. CPP)**

La polizia può consegnarti al Ministero pubblico. Questa autorità potrà detenerti per un massimo di 48 ore a partire dal momento del fermo (224 cpv. 2 CPP).

Se sei sospettato/a di un'infrazione e c'è rischio di fuga (in particolare se non sei domiciliato/a in Svizzera), di collusione (rischio che tu faccia sparire delle prove o influisca sui testimoni) o di reiterazione (se hai già commesso infrazioni dello stesso tipo in passato e rischi di commetterne altre) il Ministero pubblico può proporre al Giudice dei provvedimenti coercitivi di proseguire la detenzione per motivi di sicurezza.

Questo giudice rende una decisione su richiesta del Ministero pubblico. In ogni caso puoi chiedere in qualsiasi momento di essere rimesso in libertà. Per farlo è essenziale disporre dell'assistenza di un avvocato.



## **Prelievo del DNA**

### **(255 e seg. CPP, Legge sui profili del DNA)**

Il DNA è costituito da cromosomi ed è differente per ogni persona, tranne per i gemelli monozigoti. Si possono trovare tracce di DNA in seguito al contatto di una parte del corpo con un oggetto (84% dei casi), resti di saliva su mozziconi o bottiglie vuote (8% dei casi) o tracce di sangue (5 % dei casi).

Il prelievo del DNA normalmente viene eseguito dal poliziotto sulla mucosa interna alla bocca, utilizzando un tampone. Eccezionalmente può essere fatto tramite un prelievo di sangue, questo tipo di prelievo potrà essere eseguito unicamente da personale medico (258 CPP).

Il DNA permetterà di stabilire il profilo genetico della persona che sarà poi confrontato con la traccia trovata sul luogo del reato.

Normalmente si eseguono 10 test per ogni campione. La possibilità di errore è inferiore a 1 su 3'000 miliardi.

Nell'ambito di una procedura penale la polizia può ordinare un prelievo di DNA per chiarire un'infrazione. Puoi contestare la decisione della polizia che dovrà allora ottenere l'accordo del Ministero pubblico, in generale si tratta di una pura formalità (255 cpv. 2 CPP, 7 LDNA)

Nell'ambito di inchieste di una certa importanza, il Ministero pubblico può ordinare di prelevare campioni di DNA su tutte le persone che presentano le stesse caratteristiche dell'autore dell'infrazione, ovvero principalmente le persone presenti sul luogo dell'infrazione o le persone fisicamente simili all'autore (256 CPP, 3 cpv. 2 LDNA).

Il campione di DNA inutilizzato dovrà essere distrutto al più tardi 3 mesi dopo il prelievo. Lo stesso deve succedere se la

persona viene liberata da ogni accusa (9 LDNA).

Il profilo genetico di tutte le persone sospettate o condannate sarà inserito nella banca dati nazionale del DNA e in seguito sarà automaticamente confrontato con ogni impronta genetica trovata sul luogo di un delitto in Svizzera.

Attualmente la banca dati nazionali contiene 130'000 profili (1,5% della popolazione) e nel 2010 ne sono stati cancellati 11'500.

**Approfondimento:  
Schedature dei profili  
DNA in Svizzera  
> <http://goo.gl/2k27f>**

# Altri rilevamenti segnaletici

## **In generale:**

Sta alla polizia di procedere al rilevamento segnaletico. È possibile opporsi. In quel caso deciderà il Ministero pubblico che normalmente confermerà la decisione. I rilevamenti segnaletici possono essere utilizzati in ogni momento della procedura che li ha giustificati. Al di fuori di questa procedura, questi dati possono essere riutilizzati solo se si presume che l'autore abbia recidivato.

I dati devono essere cancellati in caso di proscioglimento, di archiviazione o di non-entrata in materia. Eccezionalmente il giudice può ordinare di conservarli per una durata massima di 10 anni.

## **Caratteristiche fisiche e impronte digitali:**

Il rilevamento segnaletico può consistere nell'accertamento delle caratteristiche fisiche di una persona, oltre che nel prendere impronte di parti del suo corpo, per esempio le sue impronte digitali.

## **Voce e scrittura:**

La polizia e - in caso di opposizione - il magistrato può rilevare un campione di voce o di scrittura per procedere a un esame comparativo. Se sei accusato/a hai il diritto di rifiutare senza conseguenze, se invece la richiesta è fatta a un'altra persona è prevista una multa fino a fr. 1000.- in caso di rifiuto (262 CPP).

## **Corrispondenza e telecomunicazioni:**

Il Ministero pubblico può ordinare delle misure segrete di sorveglianza come la sorveglianza della corrispondenza e delle telecomunicazioni (269-279 CPP). Si tratta essenzialmente del telefono, del fax e

dell'e-mail. Queste misure possono essere dirette contro la persona imputata o anche contro altre persone se si presume che la persona imputata utilizzi i loro collegamenti di telecomunicazioni o se queste persone facciano o ricevano delle comunicazioni a suo nome.

Non hai il diritto di essere messo/a al corrente se sei soggetto/a a questo tipo di sorveglianza (DTF 133 IV 182), visto però che tali misure violano gravemente la tua sfera privata devi essere informato quando queste hanno preso fine, anche se nessuna accusa viene formalizzata contro di te (Comm. TI - CPP, p.536). Abbiamo qualche dubbio che nella pratica l'autorità penale soddisfi questa regola. TI consigliamo quindi, se sai che sei stato/a soggetto/a a un'inchiesta di sollecitare informazioni in merito a eventuali misure di sorveglianza segrete. Se necessario chiedi il nostro aiuto!

Uno Stato estero non ha il diritto di intercettare telecomunicazioni o corrispondenza sul territorio della Confederazione senza il consenso delle autorità penali svizzere (Comm. TI - CPP, p. 541).

## **Ascolto, osservazione e localizzazione:**

È possibile anche ordinare l'ascolto e la registrazione di conversazioni private (280 let. a CPP), l'osservazione e la registrazione di eventi in luoghi privati (280 let. b CPP) o la localizzazione di cose o persone (280 let. c CPP). Queste misure possono portare in particolare sul veicolo della persona imputata e sugli spazi da lei utilizzati. Non dovrebbe quindi essere possibile sorvegliare amici/che o parenti anche se questo potrebbe essere utile al ritrovamento di una persona ricercata.

In teoria l'osservazione di persone non può essere ordinata che in presenza di indizi concreti che sia stato commesso un reato o se altrimenti le indagini

risulterebbero vane o eccessivamente difficili (282 CPP).

Le informazioni ottenute tramite localizzazione mediante apparecchi tecnici (es. GPS) possono essere utilizzate unicamente se gli spostamenti hanno luogo sul territorio nazionale, se la persona o l'automobile va all'estero la localizzazione diventa illegale, salvo accordo previo delle autorità dello Stato in cui la persona o il veicolo si trovano (Comm. TI - CPP, p. 560).

È possibile anche ordinare la sorveglianza delle relazioni bancarie (284 e 285 CPP).



## Denunciare la polizia

### In generale:

Se sei vittima di un abuso annota immediatamente lo svolgimento dei fatti, per non dimenticare nulla. Menziona l'ora, il luogo e i testimoni presenti.

In caso di un grave abuso conviene presentare una denuncia penale e una denuncia amministrativa, visto che entrambe presentano vantaggi e inconvenienti. È importante disporre di un avvocato perché possa assisterti nella procedura. Sii cosciente che le tue denunce saranno probabilmente classate e che se dovessi vincere questo sarà solo dopo una lunga battaglia giudiziaria.

Per la Corte europea dei diritti dell'uomo se una persona viene ferita durante la detenzione, sta allo Stato provare che non è responsabile delle lesioni (Decisione *Salman c. Turchia*).

È consigliabile di non agire da soli/e. Se sei stato/a vittima di violenze fisiche puoi cercare sostegno tramite la LAVI (Legge sull'aiuto alle vittime d'infrazioni). In seguito cerca il sostegno di un avvocato. In caso di lesioni personali, è indispensabile farti esaminare da un medico il giorno stesso e farti consegnare un certificato medico. Inoltre scatta delle fotografie delle ferite o dei segni degli abusi.

Perché una denuncia sia efficace è utile menzionare il nome e l'indirizzo degli eventuali testimoni dei fatti.

### La denuncia penale:

Se pensi che la polizia ha violato i tuoi diritti (lesioni semplici 123 CP ; vie di fatto 126 CP ; sequestro 183 CP ; discriminazione razziale 261bis CP ; abuso di autorità 312 CP...) puoi sporgere denuncia scrivendo direttamente al Ministero pubblico del cantone dei fatti. Il termine per sporgere denuncia è di 3 mesi, è però inutile aspettare tanto tempo.

## L'indennità per detenzione ingiustificata (429 CPP)

Se sei detenuto/a illecitamente (detenzione pronunciata da un giudice non competente) o ingiustamente (detenzione che si conclude con un non-luogo o un'assoluzione) hai diritto a un'indennità.

L'indennità porta sulle le spese di difesa, il danno economico e il torto morale. Il danno economico è per esempio la perdita di salario, un eventuale licenziamento o i costi di un eventuale trattamento medico conseguente alla detenzione. Il torto morale in generale porta su una lesione particolarmente grave, secondo il tribunale federale anche in caso di detenzione di breve durata bisogna ammettere una tale lesione (DTF 113 la 117).

L'indennità può essere ridotta o negata se hai « contribuito » alla tua detenzione intralciando le indagini o avendo un comportamento penalmente irrilevante ma contrario a un'altra norma legale (Decisione 6B\_668/2009).

## Conclusione

Di fronte a un sistema giudiziario strumento del potere capitalista, preoccupato di difendere la proprietà dei privilegiati e incurante dei diritti della massa, è necessario organizzarsi per una resistenza solida e efficace.

La conoscenza delle regole che il sistema ci impone è una prima risposta a questa necessità di organizzazione, una prima tappa indispensabile per opporre una resistenza efficace. La creazione di un rapporto di forza favorevole al cambiamento di queste regole è una tappa successiva che tocca però al movimento e non a quella piccola parte di esso che è l'Anti-rep.

Il nostro ruolo non si esaurisce con la redazione e la diffusione di questo opuscolo. Siamo infatti a disposizione per presentarlo e per accompagnare i compagni e le compagne che dovessero averne la necessità. Se hai bisogno di noi non esitare a contattarci.

Questo opuscolo si basa in buona parte su « Vos droits face à la police », documento del 2011 del collettivo romando *Observatoire des pratiques policières* (OPP) tradotto e completato dall'Anti-rep ticinese.

Cogliamo quindi l'occasione per ringraziarne gli autori.

**Approfondimento:**  
Informazioni legali per migranti e  
donne in situazione familiari  
problematiche  
> <http://goo.gl/k687W>





Questo opuscolo si basa in buona parte su « Vos droits face à la police », documento del 2011 del collettivo romando *Observatoire des pratiques policières* (OPP) tradotto e completato dall'Anti-rep ticinese.

È possibile scaricare questo opuscolo in pdf dalla pagina:

**<http://antirep.noblogs.org>**

L'opuscolo può essere fotocopiato e liberamente redistribuito.

**La lotta è l'unico cammino**  
Anti-rep Ticino - Luglio 2011

[antirepticino@no-log.org](mailto:antirepticino@no-log.org)